



Delega al Governo in materia di contratti pubblici A.S. 2330

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2330
Titolo:	Delega al Governo in materia di contratti pubblici
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	1
Commissioni competenti:	Senato - 8ª Lavori pubblici, comunicazioni
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa governativa consta di **un solo articolo** e reca una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la **disciplina dei contratti pubblici**, al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di razionalizzare e semplificare la disciplina vigente, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di risolvere procedure già avviate.

Il **comma 2** elenca i **principi e i criteri direttivi** ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega; tra questi, si segnalano: **evitare il gold plating**, ovvero il processo in base al quale i poteri di una direttiva dell'Unione Europea vengono estesi quando questa viene recepita nelle leggi nazionali di uno Stato membro; la ridefinizione in materia di **qualificazione delle stazioni appaltanti** e del personale in esse operante; la semplificazione della **disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**; la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di **investimenti in tecnologie verdi e digitali**, nonché in innovazione e ricerca, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'**Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**; la previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche **clausole sociali**, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; la riduzione e la certezza dei **tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti**; la revisione e semplificazione delle procedure relative alla **fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche**; l'incentivo al ricorso a **procedure flessibili per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata**; la semplificazione e l'estensione delle forme di **partenariato pubblico-privato**, con particolare riguardo alla finanza di progetto; l'individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile; il **divieto di proroga dei contratti di concessione** e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate; la razionalizzazione della disciplina concernente le **modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari**; la razionalizzazione della disciplina dei **meccanismi sanzionatori e premiali** finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario; l'estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie relativi al rimedio giurisdizionale.

Il **comma 3** stabilisce che i decreti così adottati **abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili** e rechino opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il **comma 4** dispone che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il **parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari**; i pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso il Governo intenda avvalersi del Consiglio di Stato per redigere gli schemi dei decreti legislativi, secondo quanto previsto dall'[articolo 14 del RD 26 giugno 1924, n. 1054](#) (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), quest'ultimo può avvalersi di magistrati di tribunale

amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo può adottare decreti legislativi integrativi o correttivi.

Il **comma 5** esclude che i decreti legislativi di cui alla presente legge siano adottati con nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, qualora determinassero nuovi o maggiori oneri non compensati, siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009](#).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento risulta riconducibile sia alla materia "tutela della concorrenza" di **esclusiva competenza statale** (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) sia alla materia "governo del territorio" di **competenza concorrente** (articolo 117, terzo comma);

Nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, primo periodo).

In proposito, si ricorda che a fronte di questo concorso di competenze, la **giurisprudenza costituzionale** richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Senato: Nota breve n. 337

Camera: nota Questioni regionali n. 202

3 novembre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione